



“CANTORI VENEZIANI A.P.S.”

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

n.ro 2/2021 della raccolta dei Verbali delle Assemblies

Sia noto a chi interessi che a seguito di regolare convocazione a cura del Presidente, il giorno 10 Novembre 2021 alle ore 20,00 in seconda convocazione per via telematica, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Effettuata la verifica delle presenze risultano:

PRESENTI n. 35 : segue elenco presenti e deleghe

Essendo presenti n. 35 su n. 92 iscritti a Libro Soci con diritto di voto, ai sensi dello Statuto vigente, l'Assemblea Ordinaria può considerarsi regolarmente costituita e in grado di deliberare sul seguente Ordine del Giorno, previamente comunicato ai Soci in modalità informatica:

1. APPROVAZIONE MODIFICHE D'UFFICIO/ADEGUAMENTO STATUTO EX ART. 101, CO. 2 D. LGS N. 117/2017 SECONDO RICHIESTA DELLA REGIONE VENETO.

Assume la presidenza la Dott.ssa CRISTINA CERONI la quale propone quale segretario verbalizzante il Dott. DANILO LUPI il quale accetta.
L'Assemblea approva all'unanimità.

1 – APPROVAZIONE MODIFICHE D'UFFICIO/ADEGUAMENTO STATUTO AL LGS N. 117/2017

PREMESSO CHE

- in data 18 dicembre 1986 è stata costituita in Venezia, con scrittura privata registrata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Venezia (Ve) in data 24 dicembre 1986 al n.ro 5495 – serie 3^, l'Associazione Corale Cantori Veneziani;
- che con D.lgs. n. 117/2017 il Legislatore ha dato corso ad un'importante riforma del Terzo Settore, con la creazione di un Registro Unico Terzo Settore (RUNTS) al quale potranno accedere le Associazioni no profit che ne faranno richiesta, a condizione del rispetto di una serie di presupposti formali e sostanziali;
- che, in particolare, per poter accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in quanto Associazione di Promozione Sociale, i Soci sono chiamati ad esprimersi nel corso della presente ASSEMBLEA Straordinaria per deliberare l'approvazione delle modifiche/adequamenti del vigente Statuto sociale, onde conformare quest'ultimo alle previsioni del citato D.lgs. n. 117/2017;
- che il testo dello Statuto modificato/adeguato è stato predisposto dal Consiglio Direttivo e previamente sottoposto alla disamina di tutti i Soci, che hanno potuto prenderne visione e formulare proposte di rettifiche/correzioni;
- che, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci convengono di proseguire l'attività dell'Associazione Corale Cantori Veneziani quale Ente del Terzo Settore, assoggettato alla disciplina del Codice Civile, del D.lgs. n. 117/2017 e della normativa di settore nazionale e regionale, assumendo la seguente denominazione:

“CANTORI VENEZIANI A.P.S.” con sede legale in Venezia (Ve) San Polo n. 1953;

- che l'Associazione, così nuovamente denominata, in continuità con la preesistente Associazione Corale Cantori Veneziani, eserciterà in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di

seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 D. lgs 117/2017 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo;

- che l'Associazione avrà come principi informatori quelli analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente verbale: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni degli associati volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norma sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, requisiti per l'ammissione di nuovi soci,

- che in data 15/10/2020, dopo averne data lettura ed averlo approvato articolo per articolo, l'Assemblea straordinaria dei Soci ritualmente convocata, con voti favorevoli unanimi, ha deliberato di approvare il testo del nuovo Statuto, composto da 31 articoli, dando per approvate eventuali modifiche/integrazioni d'ufficio che la Regione Veneto, in sede di procedimento di iscrizione dell'Associazione al RUNTS, avesse suggerito di apportare;

- che in data 29/01/2021 il Vice Presidente, su delega del Presidente, ha presentato formale domanda di iscrizione di "CANTORI VENEZIANI A.P.S." all'Albo delle APS/RUNTS nei modi e termini indicati dalla Direzione dei Servizi Sociali della Regione medesima;

- che, ricevuta la domanda, la Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto ha richiesto, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, l'allegazione di un elenco di volontari nonché alcune modifiche al testo dello Statuto trasmesso e, segnatamente, agli artt. 1, 7, 15, 28 e 31;

- che con Decreto Dirigenziale n. 57 del 7/10/2021, pubblicato sul B.U.R. Veneto del 5/11/2021 i "CANTORI VENEZIANI A.P.S." sono stati iscritti al RUNTS Regionale coll'identificativo PS/VE0360, ma con la prescrizione di produrre, ai fini del completamento della pratica e della migrazione nel RUNTS Nazionale, lo Statuto adeguato al D.Lgs. 117/17 con le indicazioni già trasmesse, del relativo verbale di approvazione e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

Tutto ciò premesso, dopo averne data lettura ed averlo approvato articolo per articolo, l'Assemblea dei Soci odiernamente convocata, con voti favorevoli unanimi, delibera di approvare il testo del nuovo Statuto, composto da 31 articoli, allegato al presente verbale del quale fa parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce il precedente.

L'Assemblea, approvato come sopra il testo del nuovo Statuto, delibera altresì all'unanimità di conferire mandato al Presidente dell'Associazione o suo delegato affinché:

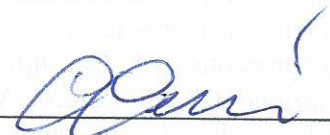
- provveda a completare la pratica di registrazione dello Statuto nella versione da ultimo approvata nei modi e termini di Legge;

- trasmetta alla Regione Veneto la versione odiernamente approvata dello Statuto, per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.

Esauriti i punti all'ordine del giorno e non venendo chiesta da altri la parola, Il Presidente alle ore 20,40 dichiara chiusa l'Assemblea.

Fatto, letto e sottoscritto a Venezia il 10 Novembre 2021

Il Presidente dell'Assemblea Dott.ssa CRISTINACERONI



Il Segretario dell'Assemblea Dott. DANILO LUPI



STATUTO "CANTORI VENEZIANI APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e, per quanto compatibile, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Cantori Veneziani APS", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Venezia, sestiere di San Polo n. 1953. Il trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione, senza scopo di lucro, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e contiene le norme fondanti la vita associativa ed il funzionamento dell'Ente. La sua interpretazione avviene a norma degli art. 1362 e ss. del Codice Civile e dell'art. 12 delle preleggi.

L'Assemblea di cui all'art. 12 può deliberare l'eventuale adozione di Regolamenti interni recanti la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio e particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati ; e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART.4 - Interpretazione dello Statuto

lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.



Infatti
Quasi

ART. 5 – Finalità e attività

L'Associazione, che prosegue l'opera della "Associazione Corale Cantori Veneziani" costituitasi nell'anno 1986 su iniziativa dei maestri Davide Liani e Mara Bortolato, si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a. promozione, valorizzazione e diffusione del canto corale nell'aspetto educativo e culturale, con particolare riferimento alla tradizione musicale veneziana, mediante l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, iniziative, concerti, anche con funzione didattica;
- b. promozione e sviluppo della pedagogia musicale anche per tramite di eventuali pubblicazioni, incisioni discografiche, video e social;
- c. diffusione della pratica corale tramite le attività del coro di voci bianche chiamato "Piccoli Cantori Veneziani" e del coro di adulti chiamato "Cantori Veneziani", anche mediante la costituzione di altri complessi vocali e strumentali altrimenti denominati;
- d. organizzazione e gestione di corsi di formazione, studi, seminari, convegni musicali, anche presso le scuole o per le scuole.

L'Associazione si propone di svolgere tali attività avvalendosi in modo prevalente del supporto volontaristico dei propri associati, mediante le azioni di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva, consistenti nell'avvio, lo studio, la pratica, l'insegnamento, la valorizzazione, la promozione e la diffusione, in particolare tra i più giovani, del canto corale anche attraverso l'organizzazione di apposite iniziative e/o eventi musicali e culturali di interesse sociale con finalità didattica ed educativa ex art. 5, comma 1, lett. d) e i) del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Ammissione

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale indicate all'art. 5 dello Statuto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori ed imparziali.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante associato dichiara di aver preso visione del presente Statuto, di condividerne le finalità e di impegnarsi concretamente per realizzarle.

Le domande di ammissione dei minori devono essere sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.

L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica, se del caso in forma telematica, la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato, la cui domanda di ammissione sia stata respinta, può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e le ipotesi di esclusione e/o radiazione. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

✓ votare in Assemblea per eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, purché iscritti nel libro degli associati ed in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per i minori ha diritto di voto chi ne ha sottoscritto la domanda di ammissione ed esercita la potestà genitoriale o la tutela;

✓ essere informati, anche mediante comunicazioni telematiche, sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

✓ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

✓ denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

[Handwritten signature in blue ink]

- ✓ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ✓ versare , se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. alla sede legale ovvero alla pec dell'Associazione. La quota associativa già versata non viene rimborsata.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito comporta l'automatico recesso dell'associato.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, previa contestazione formale scritta. L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, può chiedere di essere ascoltato o presentare difese scritte. Il Consiglio Direttivo comunica la decisione immediatamente esecutiva all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Organo di controllo - il Sindaco (quando previsto dalla Legge)
- Organo di revisione (quando previsto dalla Legge)

ART. 11 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, al recapito risultante dal Libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o di almeno 2/5 dei componenti del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (es: decadenza/revoca dalla carica).

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto indicato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- adotta i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, delibera le modifiche allo Statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica tre anni, salvo proroga per cause cogenti e situazioni d'impedimento straordinarie ed imprevedibili dove a causa di forza maggiore, ed i suoi componenti sono rieleggibili ai sensi dell'art. 2383 del codice civile per quanto compatibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno 2/5 dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide richiedono la presenza di 3/5 dei suoi componenti e la maggioranza dei voti validamente espressi.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Alle riunioni del CD possono essere invitati a presenziare senza diritto di voto il Direttore Artistico, nonché suoi eventuali supplenti, collaboratori ed assistenti con funzione di consulenti per l'attuazione e lo sviluppo di determinati programmi ed attività.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Presidente provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. In caso di parità di voti ottenuti, viene nominato consigliere il più giovane. I consiglieri così nominati durano in carica per la parte residua del mandato originario. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, ovvero nel caso in cui non sia possibile assicurare il numero di 5 membri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- individua gli strumenti e le modalità per lo svolgimento delle Assemblee ordinarie in forma telematica, assicurando quanto previsto dall'art. 13;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

Carlo Donducci

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- disciplina l'ammissione degli associati, accogliendo o rigettando motivatamente le domande degli aspiranti;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- nomina il Direttore Artistico, soggetto esterno di cui l'Associazione si avvale per elaborare e definire la programmazione artistica e musicale, nonché suoi eventuali supplenti, collaboratori e assistenti, qualora ciò risulti utile per l'attuazione e lo sviluppo di determinati programmi ed attività. Nomina eventuali Responsabili incaricati di seguire progetti o iniziative specifici, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale compenso;
- delibera sulla programmazione artistica, approvando i programmi musicali elaborati dal Direttore Artistico, il cui compito è di organizzare, curare e dirigere la preparazione dei complessi vocali e strumentali dell'Associazione
- delibera sulla costituzione di altri complessi vocali e strumentali ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto, attribuendone la denominazione;
- delibera in ordine alla organizzazione e alla individuazione delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulla ratifica o meno delle decisioni, riservate alla sua competenza, assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- delibera su incarichi a professionisti di cui necessita di avvalersi per consulenze e/o per la tenuta delle scritture contabili dell'associazione;
- predispone il bilancio di esercizio rispettando tutti gli adempimenti legali a dette attività;
- delibera sulla stipula di eventuali polizze assicurative per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa, laddove ne ravvisasse l'opportunità o la necessità;
- delibera su ogni altra questione riguardante attività sottopostagli dagli altri organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non è previsto alcun compenso per l'assunzione delle cariche.

ART. 16 - Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e firma tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque entro 30 giorni dal loro compimento.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente viene designato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e sostituisce quest'ultimo in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo - Il Sindaco

L'organo di controllo, anche monocratico dell'Associazione è il Sindaco e viene nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo:

- ✓ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- ✓ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di Sindaco è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Organo di revisione

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 -Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati ;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici e privati;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ attività di raccolta fondi;
- ✓ rimborsi da convenzioni;
- ✓ rimborsi di spese e/o anticipazioni;
- ✓ contributi dell'Unione Europea e organismi internazionali;
- ✓ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

- ✓ entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento ;
- ✓ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21- I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e vincolo sul patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. lgs 117/2017.

Manuela Dondoli

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità dell'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.14.

In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 e, per quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Fatto, letto e sottoscritto a Venezia il 10 Novembre 2021 il presente documento consta di n. 13 pagine inclusa la presente.

Il Presidente dell'Assemblea Dott.ssa CRISTINA CERONI



Il Segretario dell'Assemblea Dott. DANILO LUPI



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. il 11 NOV 2021

Liquidati Euro ESENTE

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*
Stefania BRESCIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale